



Città di Foggia

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 37 del 19/06/2019

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente art. 54 del d.lgs. n. 267/00 per situazione di degrado ambientale e messa in sicurezza dell'area presso il cantiere edile sito in Foggia al viale degli Aviatori, foglio di mappa 93, p.lla 1197, di proprietà Edil Villani.

IL SINDACO

VISTA la relazione di sopralluogo a firma dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro della ASL FG, dott. Giovanni Bizzarro e dott. Michele Capano, agli atti di questo servizio, che a seguito di sopralluogo in data 13 aprile 2019 hanno riscontrato in Foggia nell'area in Viale degli Aviatori nn.73/A e 73/D un cantiere edile in stato di fermo non accessibile, recintato con pannelli ondulati metallici al cui interno risulta materiale edile abbandonato, attrezzature per l'edilizia compreso una gru edile a torre e la presenza di erbacce che vedono il proliferare di insetti e topi, ecc.;

VISTA la relazione di sopralluogo redatta dal Comando di Polizia Municipale Nucleo Ecologia e Sanitario, prot. gen. n. 49272 del 23.04.2019 ad oggetto: "Trasmissione riscontro alla segnalazione dell'ASL FG di inconvenienti igienico – sanitari per rifiuti presso cantiere edile di Viale degli Aviatori civico 73/A – 73/D", corredata da rilievi fotografici che mostrano la reale situazione di grave degrado dell'area sopra descritta che comporta un serio e concreto rischio per la pubblica incolumità;

VISTO che il sito di cui all'oggetto è stato interessato in precedenza da numerose segnalazioni telefoniche presso questo Servizio;

CONSIDERATO che:

- da accertamenti effettuati in loco e da identificativi catastali, trattasi di immobili e terreni censiti in catasto al foglio di mappa 93, p.lla 1197;
- il sito come sopra individuato catastalmente risulta di proprietà della Edil Villani rappresentata legalmente dal Sig. Villani Angelo nato a San Marco in Lamis il 15/02/1943 e residente in Foggia alla via Monfalcone n.64;

RITENUTO, pertanto, doversi adottare i necessari ed indispensabili provvedimenti al fine di scongiurare tutte le situazioni di pericolo e di degrado a salvaguardia dell'incolumità e della salute pubblica;

VALUTATA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la tutela dell'igiene e della salute pubblica, come previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'area interessata è limitrofa ad un sito abitativo;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto altresì, l'art. 24 dello Statuto del Comune di Foggia;

ORDINA

al Sig. Villani Angelo nato a San Marco in Lamis il 15/02/1943 e residente in Foggia alla via Monfalcone n.64 in qualità di rappresentante legale della Edil Villani di provvedere, senza indugio alcuno, alla esecuzione dei lavori di pulizia del fondo con rimozione delle erbacce e derattizzazione e disinfestazione dell'area di cantiere sita in Foggia al viale degli Aviatori, foglio di mappa 93, p.lla 1197 a tutela dell'igiene e della salute pubblica, nel principio di prevenzione e precauzione.

ORDINA

Altresì, per quanto riguarda la presenza di una gru edile, di comunicare al Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile l'avvenuta presentazione di tutta la documentazione relativa alla valutazione del rischio elettrico, le omologazioni dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche per gru edili, la messa in esercizio e tutte le verifiche periodiche;

DISPONE

di notificare la presente ordinanza al Sig. Villani Angelo nato a San Marco in Lamis il 15/02/1943 e residente in Foggia alla via Monfalcone n.64 in qualità di rappresentante legale della Edil Villani.

INFORMA

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso gli Ufficio del Servizio Ambiente;
- che ciascuno interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

AVVERTE

che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure - in via alternativa - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Ambiente, al Servizio Avvocatura, al Servizio SUAP, all'ASL. FG - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per conoscenza al Segretario Generale, all'Ufficio Archivio e Protocollo.

IL SINDACO
Franco Landella